

STATUTO

Articolo – 1.

E' costituita un'associazione politico-culturale sotto la denominazione di “in prima persona”, con sede in Via Pallone n. 10 b – 37129, Verona.

Articolo – 2.

L'Associazione adotta come suo principio ispiratore quello in cui lo Stato sociale si identifica come uno Stato di diritto nel quale è sovrana la legge, e non la volontà arbitraria degli uomini. In una autentica democrazia lo Stato sociale si ispira a principi fondamentali quali: l'autonomia, la sussidiarietà, il pluralismo, la solidarietà, l'uguaglianza, la giustizia sociale e ad un modello di sviluppo economico e sociale in cui la persona e la famiglia sono i soggetti primari.

Scopi dell'Associazione sono:

- a) promuovere l'incontro e la socializzazione tra i soggetti che si identificano nei principi ispiratori sopra enunciati;*
- b) promuovere iniziative rispondenti ai bisogni e alle esigenze dei soci;*
- c) favorire l'incontro tra l'ambiente e territorio;*
- d) organizzare seminari su temi didattici o di carattere generale, convegni e manifestazioni; anche attraverso supporti e modalità di trasmissione multimediali.*

Articolo – 3.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Articolo – 4.

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea dovrà comprendere dal 1° di gennaio al 31 dicembre o frazione d'anno. Non possono essere distribuiti utili sotto qualsiasi forma diretta o indiretta.

Articolo – 5

Possono acquisire lo status di socio tutti coloro che, avendo presentato domanda di adesione al comitato esecutivo e comunque essendosi impegnati a rispettare gli scopi sociali e lo statuto dell'Associazione e condividendone lo spirito ideale, sono chiamati a farne parte dal comitato esecutivo. Il socio per mantenere tale status deve essere in regola con il versamento della quota associativa annua.

Tale quota è intransmissibile e non rivalutabile.

Il numero dei soci può essere illimitato.

Articolo – 6.

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci; il Presidente, il VicePresidente, il Comitato esecutivo; il Tesoriere e il Collegio dei probiviri.

Articolo – 7.

Sono compiti dell'assemblea:

- l'approvazione del bilancio;*
- l'elezione dei membri del Comitato esecutivo;*
- l'elezione del collegio dei probiviri;*
- la deliberazione circa gli affari iscritti all'ordine del giorno.*

L'assemblea è presieduta da uno dei membri del Comitato esecutivo.

Essa è convocata dal Presidente in accordo con il comitato esecutivo o su richiesta di almeno 1/3 dei soci; è convocata in ogni caso almeno una volta all'anno.

Per la validità dell'assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza della metà più uno dei soci e le delibere sono prese a maggioranza dei voti presenti.

In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibererà a maggioranza semplice.

Le delibere aventi per oggetto modificazioni dello Statuto devono essere assunte con il voto favorevole di almeno 2/3 del Comitato Esecutivo e la maggioranza semplice dei soci ordinari.

Articolo – 8.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di Sua assenza tutte le sue mansioni vengono svolte dal VicePresidente.

Articolo – 9

Il comitato esecutivo è composto da 3 a 7 membri.

Il comitato esecutivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente e il tesoriere.

Il Comitato decide sull'ammissione e sull'esclusione dei soci.

Il Comitato ha la facoltà di emettere regolamenti per l'attività dell'associazione.

Il Comitato può deliberare l'apertura di circoli affiliati.

Le delibere del comitato esecutivo vengono prese a maggioranza; in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Articolo – 10.

Ogni componente del Comitato esecutivo può assumere, previa parere del Comitato esecutivo, la responsabilità di una specifica iniziativa, assumendo in tal caso la figura di responsabile di progetto ed i compiti relativi per la sua attuazione.

Ogni componente dura in carica un anno e può essere riconfermato.

Articolo – 11.

Il Tesoriere è nominato dal Comitato esecutivo, su proposta del Presidente. Si occupa della gestione economica e finanziaria dell'Associazione. Redige il Bilancio, la relazione annuale che accompagna il bilancio e si occupa della presentazione di tutti gli adempimenti fiscali.

Articolo – 12

Il collegio dei probiviri viene eletto dall'Assemblea ed è composto di tre membri. Tale organo assume il compito di verificare i requisiti dei soci, così

come previsto dall'art. 5. Spetta al Presidente, con l'assenso del Comitato esecutivo, segnalare l'eventuale perdita dei requisiti da parte del socio.

Al socio espulso è data facoltà di presentare memoria scritta entro trenta gg. dalla comunicazione.

Il collegio dei probiviri dura in carica un anno e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Articolo – 13.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: da eventuali libere quote associative, da devoluzioni di soci o non soci, da contributi di enti pubblici, da liberalità di enti pubblici o privati, da ogni altra entrata dipendente dall'attività dell'associazione.

Articolo – 14.

La collaborazione dei soci nella forma dell'autogestione, per il raggiungimento degli scopi sociali, è gratuita. E' previsto il rimborso delle spese sostenute, purchè debitamente documentate.

Articolo – 15

L'Associazione può autorizzare la costituzione di Circoli affiliati. Al fine di gestire l'immagine dell'Associazione sul territorio affidato è prevista la figura del Responsabile di Circolo. Tale ruolo verrà votato tra gli iscritti della sezione raggiunto il numero di dieci unità. In difetto il Comitato esecutivo nominerà d'ufficio un responsabile pro-tempore.

Il Responsabile di Circolo rimarrà in carica un triennio.

Articolo – 16

Per l'eventuale scioglimento delibera l'Assemblea dei Soci con una maggioranza di almeno tre quinti. Alle operazioni di liquidazione provvede il Comitato Esecutivo, qualora dovessero avanzare somme disponibili le stesse dovranno essere utilizzate per scopi o motivazioni di tipo sociale o solidaristico.

Articolo – 17

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra i membri dell'associazione si rimanda al foro di Verona o all'attivazione di un Collegio Arbitrale nominato dal Presidente del Tribunale di Verona.

Articolo – 18

Per quanto non disposto dal presente Statuto si rinvia alle norme previste dal Codice Civile Titolo I° Capitolo III° art. 36 e segg.